



**Area 4 – Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate**  
Ufficio Provveditorato Econmato

**CAPITOLATO D'APPALTO**  
**PER IL SERVIZIO DI SGOMBERI E TRASLOCHI DI MOBILI E**  
**MERCI IN GENERE (FACCHINAGGIO)**

## **ART. 1 - SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO**

Oggetto del presente appalto è il servizio di sgomberi e traslochi di mobili e merci in genere (facchinaggio), indicativamente così configurato (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- a) Movimentazione di arredi compreso lo smontaggio ed il montaggio degli arredi che, per le loro dimensioni , non si dovessero riuscire a spostare montati;
- b) Movimentazione di attrezzature informatiche quali computer, stampanti, macchine fotocopiatrici, ecc.;
- c) Trasporto e collocazione di sedie e tavoli, arredi ed altro materiale occorrente per manifestazioni, eventi o altre esigenze degli uffici/servizi comunali;
- d) Montaggio delle pedane comunali (palchi) in occasione di manifestazioni. Vedi Relazione Tecnica.
- e) Ritiro materiale "fuori uso" (arredi, documentazione cartacea, attrezzature, ecc.) e conferimento presso idonei impianti di smaltimento autorizzati;
- f) Trasporto e collocazione documentazione d'archivio (faldoni, registri, pratiche, ecc.), compreso l'eventuale conferimento presso idonei impianti di smaltimento autorizzati per la relativa distruzione (incenerimento o altro mezzo);
- g) Servizio di facchinaggio/trasporto connesso a servizi elettorali;
- h) Altri servizi di facchinaggio e complementari che si dovessero rendere necessari per le attività dell'Ente.
- i) La fornitura di scatole di cartone aventi le seguenti caratteristiche: scatole di cartone ondulato Americane a onda doppia/pesante di cm. 50x40x40, comprensivo di materiale di consumo, quali nastri adesivi avana, nastro segnalatore (es. per circoscrizione aree di trasloco) – quantità presunta e non vincolante nell'arco dei tre anni pari a n. 520 cartoni.

Si precisa che qualora necessario per l'esecuzione del servizio il personale dell'aggiudicatario dovrà:

1. utilizzare il carrello elevatore di proprietà comunale (attuale attrezzatura portata Kg 1200);
2. utilizzare gli automezzi di proprietà comunale;
3. utilizzare il furgone/autocarro, se richiesto, messo a disposizione dall'aggiudicataria, al costo/h di noleggio offerto in sede di gara, comprensivo del carburante necessario

e pertanto essere in possesso delle idonee attestazioni/assicurazioni a tale scopo (es. patente, nel caso di utilizzo del carrello elevatore possesso del patentino);

Per l'impiego di personale qualificato per un livello superiore al livello generico, la tariffa oraria sarà quella indicata nel punto C) modello di offerta.

In caso di esigenza di lavori straordinari ed eccezionali il Comune si riserva di affidarli anche ad altra ditta, debitamente selezionata, senza alcun vincolo o obbligo nei confronti dell'impresa aggiudicataria del presente appalto.

## **ART. 2 – IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO**

L'importo dell'appalto è stabilito in € **60.259,81**.= oltre IVA nella misura di legge di cui oneri specifici relativi ai rischi da interferenze dichiarati pari a € 244,81.

L'esito della gara determinerà il prezzo netto/ora quale compenso per tutte le prestazioni contemplate dal presente capitolato.

L'appalto avrà la durata di anni 3 (36 mesi) e /o comunque sino alla concorrenza di un monte ore corrispondente all'importo massimo di aggiudicazione.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 11, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ("D.Lgs 50/2016"), la durata del contratto potrà essere modificata tramite proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 12, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ("D.Lgs 50/2016" qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore è tenuto all'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tale caso non è legittimo il diritto di risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore.

#### **Altre opzioni:**

- l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare quanto previsto all'art. 63, comma 5, del Codice, ricorrendo, nel caso lo ritenga necessario, alla procedura negoziata senza bando nei due anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale. L'importo per la ripetizione di servizi analoghi pari a due anni ai sensi dell'art. 63, comma 5, è di €. 40.151,49.= (I.V.A. esclusa) di cui oneri relativi alle interferenze pari a €. 145,49 non soggetto a ribasso.

La stazione appaltante si riserva la possibilità di procedere all'avvio del servizio nelle more della stipulazione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

### **ART. 3 - SISTEMA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La procedura prevista per la scelta del contraente è quella **"aperta"** ai sensi degli art. 3, lettera sss) e art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi (in seguito anche Codice) mentre il criterio di aggiudicazione è quello **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'articolo 95 comma 3 lett. a) del Codice, secondo i parametri di giudizio e i corrispondenti punteggi massimi attribuibili indicati nel bando e secondo le disposizioni del summenzionato decreto.

### **ART. 4 - SUBAPPALTO**

L'impresa non può subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto dell'appalto, a pena di risoluzione del contratto e perdita del deposito cauzionale, fatta salva la possibilità di richiedere l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. In caso di raggruppamenti di imprese o consorzi non si considerano subappaltati i servizi che sono imputati alle rispettive imprese associate o consorziate precedentemente indicate.

Il contratto non potrà essere ceduto a terzi, anche in caso di cessazione dell'attività da parte dell'impresa aggiudicataria e di fallimento della stessa. Per quanto possa occorrere, trova applicazione l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Non sono considerati subappalti le commesse date dall'impresa appaltatrice ad altre imprese per la fornitura di materiali o di mezzi meccanici.

## **ART. 5 – CLAUSOLA SOCIALE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente da almeno 6 mesi, mantenendo l'anzianità, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine l'operatore economico deve dichiarare, in fase di presentazione dell'offerta economica, le modalità di applicazione della clausola sociale, come indicato nelle linee guida ANAC n. 13 approvate con delibera n. 114 del 13/02/2019 (progetto di assorbimento).

I rapporti di lavoro dei dipendenti assorbiti continueranno con l'appaltatore subentrante, con passaggio diretto e immediato, senza soluzione di continuità e con gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'anzianità di servizio maturata al momento del trasferimento, in modo che il successivo inquadramento venga effettuato in posizioni analoghe a quelle attualmente occupate, secondo quanto previsto dai CCNL di categoria vigenti. Il suddetto obbligo vincola l'impresa anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti il CCNL di cui sopra o receda da esse.

## **ART. 6 - PERSONALE ADDETTO**

L'impresa svolgerà le prestazioni oggetto dell'appalto mediante personale idoneo, regolarmente assunto e retribuito, in possesso dei prescritti requisiti di igiene e sanità, di provata capacità ed onestà.

Il personale dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento con l'indicazione dell'impresa di appartenenza.

Il personale dovrà essere dotato di attrezzature da lavoro conformi alla disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione alla specifica tipologia del servizio reso (scarpe antinfortunistiche, guanti di lavoro, caschi protettivi, ecc.)

Il personale dell'impresa è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Il personale è tenuto all'osservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi del comma 3 art.2 del D.P.R. 62/2013, pertanto l'appaltatore dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso.

## **ART. 7 - TRATTAMENTO DEL PERSONALE**

*L'impresa* si obbliga ad osservare nei confronti dei propri dipendenti e, se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporti di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e sicurezza sul lavoro. L'impresa si obbliga inoltre ad osservare condizioni contrattuali non inferiori a quelle previste dai contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi territoriali.

L'impresa è tenuta all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

Il Comune può chiedere in qualsiasi momento l'esibizione della documentazione comprovante l'adempimento di tutti gli obblighi normativi e contrattuali relativi al trattamento del personale, compresi i soci-lavoratori qualora trattasi di cooperativa.

Qualora l'impresa non produca la documentazione richiesta o risulti inadempiente al versamento di quanto dovuto, il Comune procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'impresa il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale procedere a regolarizzare la propria posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'impresa non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per la sospensione dei corrispettivi.

In caso di inadempimento oltre il suddetto termine o di ripetuta violazione degli obblighi derivanti dal presente articolo, il Comune di Rho, previa diffida ad adempiere, potrà risolvere il contratto per colpa dell'impresa ed affidare il servizio ad altra ditta.

Per le inadempienze di cui sopra il Comune si riserva di escutere la cauzione definitiva prestata. Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'impresa.

## **ART. 8 - SICUREZZA SUL LAVORO**

L'impresa dovrà osservare tutte le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro e la normativa antinfortunistica.

L'attività di formazione in materia di sicurezza sul lavoro è a carico dell'impresa aggiudicataria. L'impresa dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette, sia di terzi.

E' a carico dell'impresa la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dalle normative vigenti.

Devono inoltre essere osservate le disposizioni contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) allegato al presente capitolato (ALL. 1 ) a norma dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Emergenza COVID-19: Stante l'attuale situazione Covid-19 o eventuale altre pandemie che potrebbero incorrere durante il periodo di appalto, dovranno essere applicate le disposizioni governative/regionali/e del servizio sanitario nazionale emanate.

L'appaltatore dovrà comunicare tempestivamente all'Amministrazione comunale se un lavoratore, risultato positivo da Covid-19, sia venuto a contatto con i dipendenti del Comune di Rho e indicare i luoghi/locali/uffici dove si sia recato per l'espletamento dei lavori assegnatogli.

## **ART.9 - REFERENTE PER L'IMPRESA**

L'impresa deve individuare e segnalare al Comune:

1. un referente unico per tutte le problematiche inerenti il servizio (compresa la programmazione, il coordinamento, il controllo del servizio, le comunicazioni, i problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione dello stesso). Il referente dovrà essere reperibile telefonicamente sia negli orari d'ufficio del Comune che nel periodo di chiusura degli uffici e dovrà, su richiesta dell'Amministrazione, recarsi presso i servizi nel caso si rendessero necessarie verifiche con sopralluogo. Le comunicazioni, ivi comprese eventuali contestazioni, anche in contraddittorio, effettuati nei confronti del referente, s'intendono fatte all'impresa appaltatrice.
2. un referente amministrativo/contabile inerente le questioni amministrative, contabili e di fatturazione.

## **ART. 10 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO**

Le prestazioni del servizio oggetto del presente capitolato sono quelle riportate all'art. 1 "Servizi oggetto dell'appalto" e devono essere garantite per richieste su 7/7 giorni e interventi nella fascia di ore 24/24.

Non verrà riconosciuta come lavorativa la sosta per il pranzo. Il costo pasto è a carico dell'appaltatore.

L'esecuzione dei lavori verrà effettuata di norma come di seguito specificato, salvo accordi per urgenze o altra modalità concordate con l'Ufficio Economato.

La Ditta provvederà ad effettuare i lavori secondo le necessità che verranno di volta in volta segnalate dall'Ufficio Economato.

La Ditta dovrà garantire la messa a disposizione di unità operative, in numero variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 5.

I lavori potranno essere affidati anche per singole ore, anche per durate inferiori alla normale giornata lavorativa, e verranno pagati in base al tempo effettivamente impiegato.

In caso di mancato svolgimento totale o parziale dei lavori programmati, per qualsiasi motivazione, sarà corrisposto all'impresa solo l'importo delle eventuali ore effettivamente lavorate.

L'Ufficio Economato provvederà di norma ad inoltrare la richiesta del servizio almeno due giorni consecutivi prima dell'esecuzione dei lavori.

In caso di urgenza, l'impresa dovrà comunque garantire immediatamente almeno due unità operative a semplice richiesta, anche telefonica, da parte dell'Ufficio Economato.

Con le stesse modalità suindicate l'impresa, se richiesto, dovrà mettere a disposizione anche un mezzo di trasporto.

E' fatto divieto, per qualsiasi ragione, interrompere il servizio che gli operatori stanno svolgendo per indirizzarli ad un altro servizio non appaltato del Comune di Rho.

L'Ufficio Economato, potrà procedere all'annullamento dei lavori programmati anche il giorno stesso, senza che la ditta possa rivalersi nei confronti del Comune di Rho.

Qualora la ditta effettuasse la chiusura estiva, o altra sospensione dell'attività, dovrà fornire l'indicazione del nominativo di altra ditta che dovrà farsi carico dello svolgimento del servizio, agli stessi patti, oneri e condizioni. La fatturazione dovrà comunque essere presentata dalla Ditta affidataria, che si assumerà la responsabilità per ogni e qualsiasi disservizio che possa essere stato causato dalla ditta sostituita.

Eventuale consegna di chiavi per l'accesso agli edifici comunali avverrà con apposito verbale. Le chiavi consegnate dovranno essere custodite in luogo chiuso e inaccessibile ad estranei al servizio e dovranno comunque essere conservate con la "diligenza del buon padre di famiglia". E' fatto divieto di duplicazione di chiavi salvo autorizzazione scritta rilasciata dal Comune stesso. Al

termine del servizio le chiavi dovranno essere restituite con uguali modalità di consegna. L'impresa, a conclusione dei lavori, deve provvedere alla chiusura di porte, persiane e finestre e spegnimento delle luci che dovessero risultare accese, dei locali interessati dal servizio.

## **ART. 11 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI**

Il prezzo offerto per lo svolgimento del servizio si intende fissato dall'appaltatore in base a calcoli e valutazioni di sua propria e assoluta convenienza, onnicomprensivo e forfettario

Prima dell'emissione di fattura elettronica, l'impresa è tenuta a produrre, entro 10 giorni dal termine del mese di riferimento, tabella di rendicontazione delle ore prestate articolate per i diversi servizi effettuati, al fine di consentire all'Amministrazione la verifica delle prestazioni effettivamente rese, ed eventualmente chiedere chiarimenti o segnalare incongruenze rispetto al calendario concordato.

Il corrispettivo è calcolato su base mensile in relazione alle ore effettivamente prestate nel mese di riferimento, al costo orario definito in sede di offerta. Il pagamento avviene in seguito a emissione di regolari fatture elettroniche (art. 25 del D.L. 66/2014) relative ai servizi effettuati, previa conferma da parte dell'Amministrazione comunale della correttezza della tabella di rendicontazione, come sopra descritta.

Non saranno riconosciute prestazioni aggiuntive se non espressamente autorizzate dal Comune e concordate con il responsabile di servizio competente.

La fattura emessa al termine di ogni mese, in formato elettronico, sarà liquidata, a mezzo bonifico bancario, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento nel SDI (Sistema di Interscambio), a condizione che il certificato di correttezza contributiva (DURC) rilasciato dagli enti previdenziali competenti sia regolare e/o che non vi siano contestazioni in corso.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, come previsto all'art. 30 comma 5 del D.lgs. 50/16.

Tale ritenuta sarà svincolata in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del Durc. Le eventuali contestazioni sulla qualità dei servizi interrompono il termine di ammissione al pagamento delle fatture.

Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto. In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte dell'Amministrazione.

La società appaltatrice è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari fissati dalla legge 136 del 13/08/2010 e smi. Secondo quanto previsto dall'art. 3 commi 1 e 8 della legge 136/2010, l'appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, all'appalto oggetto della gara. La ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché la generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In fase di liquidazione delle fatture saranno detratti, gli importi relativi ad eventuali sanzioni pecuniarie applicate per inadempimento a norme di legge o del capitolato stesso.

## **ART. 12 - REVISIONE DEI CORRISPETTIVI**

L'appaltatore può presentare al Comune di Rho, l'istanza di revisione dei prezzi entro sessanta giorni dal termine di esecuzione contrattuale.

La revisione del prezzo viene operata sulla base di una istruttoria condotta dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, avvalendosi dei costi standard per tipo di servizio e fornitura in

relazione a specifiche aree territoriali utilizzando i dati forniti dall'ISTAT. L'operatività della revisione si attiverà dal secondo anno di esecuzione.

### **ART. 13 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA E ASSICURAZIONI**

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose, in virtù dell'esecuzione delle Prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi nominati dall'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne Il Comune di Rho dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori, dipendenti, contraenti arrecheranno a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse al presente Capitolato.

In ragione di quanto precede, senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte in base al presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore si impegna a stipulare le seguenti coperture assicurative:

1. una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT"), per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi con un massimale non inferiore ad € 5.000.000 per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto del presente Appalto, compresa:
  - la garanzia di responsabilità derivante da danni da interruzione di attività di Terzi;
  - la garanzia da danni da inquinamento accidentale.
  - la garanzia da danni a cose di terzi in ambito lavori.Si precisa che Il Comune di Rho deve considerarsi Terzo.
2. una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Appaltatore si avvarrà nell'esercizio della attività svolte oggetto del presente Capitolato con un massimale non inferiore ad € 5.000.000 per sinistro, con un limite per prestatore infortunato non inferiore ad € 2.500.000;
3. una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile Professionale con massimale non inferiore a €. 1.000.000 per sinistro;

Le coperture assicurative avranno efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.

Eventuali franchigie, scoperti e limiti di polizza rimarranno a totale carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà trasmettere a Il Comune di Rho copia delle polizze di cui sopra - o relativa appendice di dichiarazione emessa dalla Compagnia di assicurazioni - prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, nonché si impegna a presentare copia della quietanza o appendice di proroga pervenire alla Società prima della scadenza di ogni periodo assicurativo.

L'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione oltre che alla Compagnia di Assicurazione anche al Comune di Rho di ogni evento suscettibile di arrecare danno e di ogni sinistro comunque segnalato o avvenuto in danno di persone e/o cose e dovrà tenere aggiornato Il Comune di Rho di ogni sviluppo in merito. Il Comune di Rho provvederà ugualmente nei confronti dell'Appaltatore per le segnalazioni direttamente pervenute.

Resta inoltre inteso che l'Appaltatore dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, tra le quali le assicurazioni contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL – prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali) e le assicurazioni della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) con massimale unico per evento non inferiore a quello previsto dalla legge per l'utilizzo e la circolazione di veicoli dell'Appaltatore nelle aree pubbliche o ad esse equiparate.

#### **ART. 14 - VERIFICA E CONTROLLO DEL SERVIZIO**

Il Comune si riserva ampia e insindacabile facoltà, senza che l'impresa possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'aggiudicatario di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato. Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al capitolato o al contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'aggiudicatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti il contratto.

#### **ART. 15 - INADEMPIENZE E PENALITA'**

Qualora lo svolgimento dei lavori non venisse effettuato secondo quanto concordato, si provvederà ad applicare le penali come segue:

1. Presentazione degli operai e/o dei mezzi richiesti, presso il luogo indicato dall'ufficio economato, con un ritardo ingiustificato fino a 30 minuti: verrà applicata una penale pari a € 10,00 per unità;
2. Presentazione degli operai e/o dei mezzi richiesti, presso il luogo indicato dall'ufficio economato, con un ritardo ingiustificato oltre 30 minuti e fino 60 minuti verrà applicata una penale pari a € 20,00 per unità;
3. Presentazione degli operai e/o dei mezzi richiesti, presso il luogo indicato dall'ufficio economato, con un ritardo ingiustificato oltre 60 minuti e fino 90 minuti verrà applicata una penale pari a € 30,00 per unità;
4. Presentazione degli operai e/o dei mezzi richiesti, presso il luogo indicato dall'ufficio economato, con un ritardo ingiustificato oltre 90 minuti verrà applicata una penale pari a € 50,00 , oltre se del caso a ricorrere ad altra impresa per l'esecuzione del lavoro commissionato, addebitando alla ditta inadempiente il relativo costo;
5. Per ogni operaio e/o mezzo inviato in meno rispetto a quanto richiesto verrà applicata una penale di € 20,00;
6. Per ogni operaio che si dovesse assentare durante l'esecuzione del lavoro (abbandono e/o interruzione del lavoro senza giustificato motivo), senza relativa sostituzione verrà applicata una penale pari a € 20,00;

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da comunicazione scritta all'Appaltatore, da parte del Responsabile del Servizio, inviata via pec.

E' data facoltà all'Appaltatore di controdedurre tassativamente entro 10 gg. dal ricevimento della pec. Qualora ciò non si verificasse ovvero le controdeduzioni prodotte non fossero ritenute giustificative della contestazione mossa, verrà applicata la penalità prevista con provvedimento del Dirigente del Servizio competente e si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sui corrispettivi mensili.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempimento, alla quale l'impresa avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. Il provvedimento è assunto dal Responsabile del servizio competente.

Si procede al recupero delle penalità da parte del Comune mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento.

L'ammontare della penale non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale; in caso di superamento del 10%, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

#### **ART. 16 – ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora il prestatore di servizi ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità e i tempi previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal prestatore di servizi stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute sugli eventuali crediti del prestatore di servizi ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso essere immediatamente integrato.

#### **ART. 17 - RISOLUZIONE**

Ferme le ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. civ. nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, il servizio oggetto del presente capitolato sia reso disponibile in una convenzione di cui all'art. 26 della L. 488/199 stipulata da Consip, dall'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli acquisti (Aria Spa), dal Centro aggregatore della città Metropolitana di Milano a condizioni di maggiore vantaggio economico per l'Amministrazione e il contraente non intenda adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli;
- b) Se nel giorno fissato e comunicato all'Appaltatore non si presenta per la firma del verbale di avvio dell'esecuzione, così come indicato all'art.3;
- c) Inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro e correttezza contributiva;

- d) Inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- e) Inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- f) Inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- g) Subappalto non autorizzato;
- h) Nell'ipotesi prevista dall'art. 89, comma 9 del D.Lgs.50/2016 e smi;
- i) Nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario /postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010;
- j) Ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;
- k) Il contraente venga diffidato due volte con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
- l) Nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche di una sola delle penali previste dal presente Capitolato;

E' facoltà dell'Amministrazione di:

- a) richiedere il risarcimento dei danni subiti
- b) nell'ipotesi di grave inadempimento, nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, di procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta del risarcimento danni.

Nel caso di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escutere la garanzia definitiva, fatta salva l'azione di risarcimento per il maggior danno subito. La risoluzione sarà comunicata all'impresa con lettera inviata via pec.

## **ART. 18 – RECESSO**

Il recesso dal contratto è disciplinato dall'articolo 109 del Codice.

Fermi i casi di recesso obbligatorio, il Comune di Rho può recedere dal contratto in qualunque tempo , previo il pagamento delle prestazioni eseguite correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 "Recesso unilaterale del contratto" del codice civile.

Tale facoltà è esercitata mediante formale comunicazione all'appaltatore da parte del R.U.P., con posta elettronica certificata, da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali il Comune di Rho prende in consegna il servizio e ne verifica la regolarità.

Il preavviso di recesso indica le sopravvenute ragioni di pubblico interesse poste alla base del medesimo e prevede la facoltà, per l'appaltatore, di far pervenire memorie e documenti entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il recesso è assunto con atto motivato del Dirigente del Settore competente.

## **ART. 19 - CONDIZIONI DI CONTRATTO - CAUZIONE DEFINITIVA**

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.

L'appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizione di legge e regolamenti e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del presente capitolato art. 21 Risoluzione, art. 22 Recesso.

Ai sensi dell'art. **103 comma 1 del D.Lgs. n°50 del 2016** l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture.

L'importo della garanzia è indicato nella misura pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

La polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

## **ART. 20 – FORO COMPETENTE**

Per ogni eventuale controversia la competenza è del Foro di Milano.

## **ART. 21 – SPESE**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti il contratto sono a carico dell'appaltatore.

## **ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento è Il Comune di Rho, con sede legale in Piazza Visconti 23 – 20017 Rho (MI), CF e P.IVA 00893240150.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD): Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile ai seguenti contatti: • email istituzionale: rdp.privacy@comune.rho.mi.it. • recapito postale: Piazza Visconti 23 – 20017 Rho (MI).

Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) i dati personali e quelli della propria azienda forniti dai concorrenti sono raccolti presso l'Ufficio Economato del Comune di Rho per le finalità connesse all'appalto e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto e saranno trattati manualmente e con modalità informatica.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune di Rho, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Rho (Comune di Rho-Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza Visconti, 23, 20017, Rho, email: rdp.privacy@comune.rho.mi.it) oppure contattando il Titolare del trattamento (Comune di Rho-Titolare del Trattamento, Piazza Visconti, 23, 20017, Rho, email: segreteria.sindaco@comune.rho.mi.it). A tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo le tempistiche previste dal Regolamento UE 2016/679. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali raccolti in relazione alla presente procedura avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante (art. 77 del Regolamento UE 2016/679) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE 2016).

#### **ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.